

**XXI SEDUTA***(POMERIDIANA)***GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 1989****Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Legge regionale 5 aprile 1989: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (CCLII), rinviata dal Governo. (Continuazione della discussione):

COGODI .....	506-513
SANNA .....	508-515
ZUCCA .....	509
ORTU .....	509
SATTA GABRIELE .....	510
MELIS .....	510
MERELLA .....	512
ONNIS .....	516
LADU LEONARDO .....	516

*La seduta è aperta alle ore 17 e 37.*

SECHI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 novembre 1989, che è approvato.

Continuazione della discussione della legge regionale 5 aprile 1989 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (CCLII) rinviata dal Governo

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge regionale 5 aprile 1989 numero CCLII rinviata dal Governo: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale".

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

**TITOLO I****FINALITÀ, SOGGETTI, STRUMENTI  
DELLA PIANIFICAZIONE**

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali territoriali.

2. A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2:

a) pianificano l'uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d'uso del territorio;

b) coordinano la pianificazione dell'uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale;

c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione;

d) verificano periodicamente e adeguano i piani e i programmi pubblici concernenti l'uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 2.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 2

##### Soggetti

1. I soggetti della pianificazione territoriale sono:

- a) la Regione;
- b) le Province;
- c) i Comuni singoli o associati.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 3.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 3

##### Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio:

a) a livello regionale:

1 - i piani territoriali paesistici;

2 - le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani o schemi di assetto relativi a determinati settori d'intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale.

b) a livello provinciale:

1 - i piani urbanistici provinciali o subprovinciali.

c) a livello comunale:

1 - i piani urbanistici comunali;

2 - i piani urbanistici intercomunali.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 4.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 4

##### Ambiti di competenza degli strumenti

1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane per quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze, definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell'uso del territorio e di salvaguardia ambientale.

2. In particolare:

a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l'uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni singoli o associati; con i piani territoriali paesistici individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme d'uso;

b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso all'intero territorio o diviso in più ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 15, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e ai piani territoriali paesistici;

c) la Comunità montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, può redigere un piano urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) il Comune con il piano urbanistico comunale o intercomunale assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale-artigianale, detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

## TITOLO II

### LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

#### Art. 5

Direttive e vincoli regionali,  
schemi di assetto territoriale

1. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.

2. Le direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all'articolo 4.

3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Fino all'approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. La Regione stabilisce, in riferimento a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.

6. E' in facoltà della Regione di dotarsi di uno o più schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.

7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra l'altro: la determinazione del fabbisogno abitativo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 6

##### Servizi per la pianificazione regionale

1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2. Ogni servizio è articolato in due settori.

3. Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative all'istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

4. Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 7

##### Direttiva per i centri storici

1. Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali "laboratori per il recupero" anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all'Amministrazione.

2. Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell'insediamento minore ha compiti di:

a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizie in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati;

b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure d'intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;

d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-tipo.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)*

Si dia lettura dell'articolo 8.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 8

##### Direttiva per le zone agricole

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.

2. Fino alla predisposizione dei piani paesistici valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Direttiva per le aree urbane

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza all'interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovramunicipale.

2. La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell'area urbana.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10

Piani territoriali paesistici: contenuti

1. I piani territoriali paesistici debbono contenere:

a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

b) l'individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;

3) gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Piani territoriali paesistici  
Procedure

1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono, di norma, redatti

dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.

2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.

3. La proposta di piano territoriale paesistico, così redatta, è pubblicata per un periodo di 60 giorni all'albo di tutti i Comuni interessati con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro 30 giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 30, l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. L'approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

**PRESIDENTE.** A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**SECHI, Segretario:**

*Emendamento aggiuntivo Ladu L.-Satta G.-Zucca-Cogodi*

"Art. 11

Al primo comma, dopo: 'legge 29 giugno 1939, n. 1497', aggiungere: 'e alla legge 8 agosto 1985, n. 431'". (8)

*Emendamento soppressivo parziale Mannoni-Soro-Manchinu-Onnis-Baroschi*

"Art. 11

All'articolo 11, terzo comma, cancellare, nella seconda riga, le seguenti parole: 'così redatta'". (13)

**PRESIDENTE.** Ricordo che in base all'articolo 77, secondo comma, nella discussione sugli articoli e sugli emendamenti la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.

Ha domandato di parlare, per illustrare l'emendamento numero 8, l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

**COGODI (P.C.I.).** Solo due parole per dire che l'emendamento presentato contiene semplicemente un elemento di raccordo tecnico utile ad un miglior chiarimento. Giacché il comma sesto dell'articolo 11 statuisce che l'approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, numero 431, appare evidente, per una maggiore completezza e linearità formale dell'esposizione normativa, che anche la predisposizione debba essere ai fini e della legge 29 giugno 1939, numero 1497 e delle leggi successive cioè della "431".

**PRESIDENTE.** Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

**ONNIS (P.S.D.I.).** Si dà per illustrato.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

**CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza so-**

*ciale*. La Giunta li accoglie.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

**SECHI, Segretario:**

#### Art. 12

##### Norme di salvaguardia

1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell'assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. E' altresì vietato procedere all'adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nulla osta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali.

2. Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei

luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

g) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati.

3. Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nulla osta della Giunta regionale, sentito il C.T.R.U., nonché previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge nazionale 29 giugno 1939, n. 1497.

4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere previste da piani attuativi già convenzionati alla data del 31 marzo 1989, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

5. Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio.

6. Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva al 14 novembre 1989 sono comunque sospese sino all'approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico.

**PRESIDENTE.** A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

*Emendamento modificativo Ladu L.-Satta G.-Zucca-Cogodi*

"Art. 12

Al quarto comma ripristinare il testo della legge rinviata". (9)

*Emendamento modificativo Ladu L.-Satta G.-Zucca-Cogodi*

"Art. 12

Il sesto comma è così sostituito:

6. Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva la 31 marzo 1989 sono comunque sospese sino all'approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore a due anni". (10)

*Emendamento sostitutivo parziale Mannoni-Soro - Manchinu - Merella - Baroschi - Onnis*

"Art. 12

Il comma quarto è così sostituito:

'Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 300 e i 2000 metri dal mare, previste da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 16 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497". (14)

*Emendamento sostitutivo parziale Soro-Manchinu-Merella-Onnis*

"Art. 12

All'articolo 12, comma secondo, punto a), sostituire le parole 'l'aspetto esteriore degli edifici', con le parole 'le volumetrie preesistenti'". (15)

*Emendamento sostitutivo totale Ortu-Salis-Puligheddu-Murgia*

"Art. 12

Ripristinare il testo della legge rinviata come emendato dalla I Commissione, nel corso della precedente legislatura". (18)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Per chiederle, signor Presidente, di sospendere per cinque, dieci minuti la seduta perché questo, probabilmente, è l'articolo più importante e più controverso del provvedimento di legge che stiamo discutendo. Gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo già avanti e quelli presentati oggi dalla maggioranza credo richiedano un ulteriore confronto fra i Gruppi consiliari.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 52 viene ripresa alle ore 18 e 49.)

PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato un ulteriore emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

*Emendamento sostitutivo parziale Merella-Onnis-Soro-Manchinu*

"Art. 12, comma 6°

Le parole 'al 14 novembre 1989' sono sostituite con 'alla approvazione della presente legge'".



(19)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per illustrare l'emendamento numero 9, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.C.I.). Sponderò pochissime parole per illustrare il nostro emendamento perché il dibattito intenso di questi giorni ha già ampiamente chiarito il suo significato. Direi, preliminarmente, che la volontà costruttiva del nostro Gruppo è stata abbondantemente dimostrata dal fatto che siamo stati noi a chiedere una sospensione dei lavori sull'articolo 12 proprio per trovare un accordo. La maggioranza, invece, non solo non ha dimostrato disponibilità a discutere ma ha presentato un emendamento peggiorativo della legge stessa.

Il nostro emendamento si può riassumere in poche battute: intanto vuole riproporre il testo originario della legge licenziata dalla maggioranza compatta nella passata legislatura - ed è un fatto la cui importanza è stata più volte sottolineata - in secondo luogo, se la legge parla di tutela e di salvaguardia del patrimonio paesistico, non vi è ombra di dubbio che reintrodurre l'articolo nella stesura a suo tempo approvata è la cosa migliore per ottenere questo scopo. Né ha senso parlare di 300 metri cambiando le cifre con tanta disinvoltura da un momento all'altro, come se fossero saltate fuori dal cilindro di un mago, senza alcuna plausibile giustificazione.

Peggiorativo è anche l'ultimo capoverso dell'articolo che, in sostanza, consente a chiunque, da oggi fino all'entrata in vigore della legge, di ottenere licenze di costruzione. Riteniamo pertanto che debba essere riapprovato il testo dell'articolo 12 così com'era nella stesura originaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per illustrare l'emendamento numero 18, l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, il Consiglio regionale è chiamato ad esprimere, con un suo voto responsabile, la propria opinione su un articolo di questa legge - il numero 12 - finalizzata alla tutela ed all'utilizzo

razionale del territorio, specialmente di quello costiero. Questo articolo contiene le norme che meritano un ulteriore ripensamento, un'ulteriore responsabile riflessione da parte di questo Consiglio.

Sono venuti da noi, da voi, colleghi della maggioranza, gli ambientalisti per portarci l'appello di quei cinquemila sardi che chiedono al Consiglio regionale di porre fine al sacco del territorio; la stampa, l'opinione pubblica sarda, italiana ed europea ci chiedono che quest'isola, ancora così bella, non abbia a subire ulteriori violenze. Ebbene, noi questi appelli li facciamo nostri perché li sentiamo nella nostra coscienza, perché conosciamo quale degrado abbiano subito le coste, specialmente là dove l'insensibilità o l'insipienza di pubblici amministratori ha impedito di tutelare quelle risorse naturali che invece noi avremmo dovuto conservare, di cui avremmo dovuto fruire rendendole anche economicamente utili alla società di oggi e di domani.

Noi non siamo d'accordo per ridurre la fascia destinata al rispetto, per un certo periodo di tempo, dai 500 ai 300 metri e non siamo d'accordo neanche sulla data che si propone e cioè quella di entrata in vigore della legge. Non conosciamo i termini esatti della questione perché non siamo in possesso di alcuni dati che abbiamo richiesto all'Assessorato dell'urbanistica. Siamo chiamati a votare una norma fra le più importanti, le più delicate della legge, veramente a scatola chiusa. Le convenzioni, approvate e decretate, quanti metri cubi di costruzione consentono? Le lottizzazioni decretate tra il 31 marzo del corrente anno ed oggi quale e quanta superficie interessano? Chiediamo ancora qual è la loro localizzazione perché anche questo riteniamo sia importante, e molto, perché potrebbero ricadere in zone di particolare interesse paesistico, dove, una volta che si avvia la lottizzazione con le relative licenze edilizie, si comincia a costruire compromettendo così definitivamente un patrimonio che non potrà mai più essere recuperato. D'altronde si dice "che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione dalla data del 31 marzo"; ma se noi accogliamo la proposta della maggioranza che consente di continuare a cementificare in quelle aree dove oggi e domani e fino alla promulgazione della legge è ancora possibile gettare catrame e cemento, ebbene, da

oggi alla data della promulgazione della legge, noi avremo permesso un ulteriore scempio del territorio.

Pertanto - ripeto - ci si chiede di approvare una norma così importante della legge veramente a scatola chiusa. D'altronde, se si autorizza la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la costruzione su territori che domani potranno essere interessati dai piani paesistici, ebbene, queste opere renderanno impossibile l'attuazione di quei piani paesistici la cui predisposizione oggi auspichiamo perché il territorio sarà già compromesso; si avranno così dei piani paesistici non razionali, poco dignitosi perché rabberciati, perché adattati ad una realtà che si è costituita ad interessi che si sono moltiplicati, ad interessi che vanno a sovrapporsi ad altri ancora. I furbi realizzeranno così i loro lauti guadagni a scapito della comunità e dell'ambiente che noi siamo chiamati a tutelare con norme precise, come l'articolo 12 così come approvato dalla prima Commissione nella precedente legislatura.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare, per illustrare l'emendamento numero 10, l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

**SATTA GABRIELE (P.C.I.).** Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io dovrei illustrare all'Aula l'emendamento numero 10, presentato dal nostro Gruppo, che tende a ripristinare il testo del sesto comma dell'articolo 12 nella versione che, a stare alla documentazione che noi avemmo in Commissione, dovevamo ritenere essere quella sottoposta all'attenzione dei Commissari e quindi a quella del Consiglio.

Dico questo perché al di là del merito, e cioè del fatto che noi tentiamo con questa nostra proposta, allo stesso tempo, di salvaguardare i diritti di tutti coloro che, da singoli cittadini, hanno sino a data certa ottenuto concessioni (questo era il tenore del sesto comma dell'articolo 12) cercavamo anche di rispondere, così come la prima Commissione aveva fatto, al rilievo del Governo inserendo appunto alla fine del testo del comma sesto le parole: "e per un periodo non superiore ai due anni". Con grande meraviglia vedo che il testo che è arrivato in Aula non reca queste ultime parole:

credo che dal punto di vista formale questo fatto vada sottolineato perché, in buona fede, non ho mai avuto dubbi che il testo sul quale ci siamo espressi in Commissione fosse il testo "A" esitato a suo tempo dalla prima Commissione ed assegnato alla Sesta. Non avrebbe senso, altrimenti, aver dato in carico alla Commissione un testo con due testi raffrontati, uno a sinistra ed uno a destra, e che dunque il testo di riferimento fosse, secondo la prassi, quello a destra. Ma se così fosse stato in Aula sarebbe dovuto arrivare il testo con l'espressione: "e per un periodo non superiore ai due anni". Con il nostro emendamento, comunque, insieme alla dicitura della data del 31 marzo (che è l'altra modifica determinante) si tende a ripristinare il testo proposto dalla prima Commissione.

Ora io pongo un quesito alla Presidenza: posto che in Commissione è stato approvato un emendamento della maggioranza che tendeva unicamente a sostituire la data del 31 marzo 1989 con quella del 14 novembre 1989, debbono ritenersi automaticamente vive le parole finali del punto 6: "e per un periodo non superiore ai due anni" (magari omesse per un errore di compilazione), o sono state soppresse non so bene in base a quale procedura e da chi? Non è di poca importanza, va al di là del fatto che noi questo intendiamo fare col nostro emendamento; ebbene, credo che il quesito debba avere una risposta e sarebbe pertanto utile una sospensione dei lavori.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19 e 07, viene ripresa alle ore 19 e 40.)*

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare, sull'articolo 12, l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

**MELIS (P.S.d'Az.).** Signor Presidente, onorevoli componenti della Giunta, colleghi consiglieri, il dibattito si svolge in un clima di preoccupazione, direi di tensione, perché i valori in discussione sono decisamente eccezionali e di tale rilievo che il nostro dibattito non si svolge in quest'Aula ma in un contesto ben più ampio: nell'ambito della cultura italiana e direi europea perché l'attenzione

su questo tema non si esaurisce in quest'Aula ma va oltre l'ambiente degli addetti ai lavori per coinvolgere - ripeto - l'opinione pubblica sarda, italiana ed europea.

Io so che non solo nei corridoi ma nella stessa aula del Parlamento europeo mi sento chiedere frequentemente le previsioni sulla soluzione di questa vicenda legislativa. Credo che noi siamo chiamati a dare una risposta di civiltà non contingente, non opportunistica ma che abbia il valore dei grandi principi e che esprima una capacità di governo che spieghi nel tempo i suoi effetti, perché le leggi si rivolgono soprattutto al futuro, a creare le premesse di uno sviluppo civile, che è naturalmente anche economico, che è sociale, che è culturale e che comprende tutti i valori presenti nella comunità.

Bene, noi in materia turistica abbiamo commesso molti errori perché non avevamo esperienza, perché ci siamo trovati di fronte al tumultuare di un fenomeno così impetuoso che, forse anche perché veicolato dalla celebrità di alcuni operatori economici, ha colto di sorpresa i poteri pubblici e la stessa cultura imprenditoriale della Sardegna, per cui si è ritenuto che lo sviluppo del settore potesse costituire la soluzione di problemi annosi di povertà, di miseria, di disoccupazione collegati all'antica emarginazione sociale dei sardi. Si è scoperto invece che andavamo consumando rapidissimamente uno dei valori più belli, più suggestivi, più ricchi di messaggio di cui dispone la Sardegna e direi il Mediterraneo. Ma non è un fenomeno solo sardo, è un fenomeno italiano, è un fenomeno europeo. Basti pensare che nell'81 le regioni periferiche d'Europa, allarmate da ciò che accadeva in Spagna (Costa Brava, Costa del Sole), allarmate dalla decadenza rapidissima della Costa Azzurra, allarmate dalla decadenza della Costa d'Argento (Chiavari, Spotorno, Portofino, città valorizzate dal turismo inglese più di un secolo fa), hanno riflettuto, elaborato e steso la Carta dei litorali delle regioni marittime e periferiche, un documento di interesse straordinario che dimostra quanto sia raro ma fragile il bene litorale e quali funzioni di scambio estremamente rilevanti abbia nella stessa vita della flora, della fauna, perché nel punto di congiunzione fra terra e mare è la vita più fervida, la stessa vita marina della fauna e della

flora è nei primi chilometri dalla costa, ma nei primi chilometri della costa è la fauna e la flora terrestre; è zona di scambio di economie, zona di scambio a tutti gli effetti.

Ebbene, oggi con questa normativa ci troviamo in una situazione particolarmente delicata, cari colleghi, e se non stiamo attenti scriviamo veramente una pagina pericolosa che, al di là delle intenzioni e delle motivazioni che sono alla base delle decisioni di ciascun Gruppo, rischia di tradursi oggettivamente in un favore che diventa collusione, che diventa operazione di tipo immobiliare che rischia di trasformare questa Assemblea in un collegio che non ha guardato molto lontano, che si è perduto nel particolare perché l'impianto della legge si salvaguarda.

Allora qual è il problema? Delle convenzioni che si sono stipulate più o meno frettolosamente fra il 31 marzo ed oggi? Ma è chiaro che si è corsi disperatamente a strappare convenzioni in questo periodo, non sono molte, non sono poi tante, e allora questa norma ha la fotografia dei destinatari, è una norma che si personalizza, che si individua, coloro che ne beneficeranno sono Tizio, Caio, Sempronio, Melvio; ma la legge si rivolge ad una massa indeterminata di cittadini non a persone singole perché questo si tradurrà in una individuazione di arricchimenti di persone che in questa situazione avranno trasformato quelle lottizzazioni, della cui sospensione il legislatore nazionale non si preoccupa affatto, perché il Governo si è preoccupato del momento conclusivo dell'iter amministrativo, cioè dell'atto concessivo dell'autorizzazione a costruire e non dell'atto intermedio che è la lottizzazione; quest'ultimo può benissimo essere sospeso perché non rappresenta un diritto soggettivo perfetto, mentre diritto soggettivo perfetto che appartiene alla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto è la concessione che comporta firma ed è, come dire, quasi un rapporto contrattuale fra cittadino ed ente pubblico.

E allora, di fronte alla crisi del mercato turistico, perché lungo le nostre coste di invenduto immobiliare ce n'è tantissimo ma ricompreso in questa fascia dove anche le autorizzazioni concesse in questo breve periodo intermedio sono state pochissime, noi permetteremmo l'arricchimento individuale trasformando queste zone in tante pic-

cole Coste Smeralde dove si venderebbero i terreni a tre, quattro milioni il metro quadrato anziché e 500-600 mila lire. Ebbene, rischiamo veramente un'operazione di basso profilo.

Noi dobbiamo fare delle leggi che disciplinano il governo del territorio, che devono dare certezze giuridiche, che devono dare il senso della dignità e della forza di un governo che non si lascia trascinare da situazioni e da stimoli occasionali. Non c'è machiavello giuridico che possa giustificare un nostro arretramento. Badate, il Governo non impugnerà questa legge perché dovrà sfidare l'opinione pubblica non solo italiana ma europea sul piano della democrazia politica. Io credo che noi dobbiamo dimostrare la nostra forza respingendo interessi che non sono quelli generali, salvaguardiamo l'ambiente, salvaguardiamo il territorio tenendo conto che non stiamo decidendo nulla di definitivo, che stiamo ancorando ai piani paesistici, e per un periodo comunque non superiore a due anni, la decisione finale, non compromettiamo niente e nessuno, continuiamo a muoverci su una linea di dignità che mi pare, nel suo complesso, il Consiglio regionale abbia condiviso.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare, per illustrare l'emendamento numero 14 l'onorevole Merella. Ne ha facoltà.

**MERELLA (P.R.I.).** Signor Presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento a firma di Merella e più sul quarto comma dell'articolo 12, emendamento che è modificativo del testo esitato dalla Commissione. Dico subito, signor Presidente, che l'intervento autorevole di chi mi ha preceduto mi è parso totalmente coerente con gli intendimenti che i proponenti l'emendamento intendono raggiungere.

Innanzitutto precisiamo che ripristiniamo con una sola modifica, importante pur essa, un limite spaziale: collochiamo tra 300 e 2000 metri il riconoscimento di operatività a tutti coloro che si trovano in certe condizioni che sono chiaramente indicate dall'emendamento. Ma, soprattutto, voglio dire che se siamo arrivati a questa determinazione lo abbiamo fatto nella consapevolezza che per raggiungere tutti quegli obiettivi di cui ha testé parlato l'onorevole Melis, e per l'esperienza pas-

sata che abbiamo tutti provato (e l'onorevole Melis per primo) noi vogliamo che queste situazioni non si ripetano più. Cioè, in una parola, noi chiediamo che la legge venga veramente approvata e che non si creino situazioni di disagio e difficoltà che talvolta, al di là delle nostre volontà, anche della volontà di un organo autorevole come la Giunta regionale, hanno portato a modifiche del territorio tali da trasformare un lago salso in un approdo turistico. Tutto questo non deve più accadere; finora è accaduto.

E allora come raggiungere questo obiettivo, questa certezza assoluta? Come essere sicuri che questa legge, ci auguriamo tra 45 giorni, possa essere operante? Ebbene, forte è stata la tentazione di mantenere certi stati di fatto predeterminati, cioè di mantenere una data che però si collocava come spada di Damocle sulla certezza di avere il provvedimento approvato dal Governo. Non di subalternità si tratta ma di realismo.

Noi siamo convinti che il Governo approverà questa legge, ma sappiamo anche che su questo provvedimento ci sarà un muro contro muro tra coloro che vogliono che esso venga approvato per la tutela reale del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e coloro che invece vogliono ulteriori moratorie ed il perdurare di situazioni di incertezza per poter operare come di fatto, parzialmente, è avvenuto fino ad oggi. E se il fenomeno è stato arginato lo dobbiamo al coraggio della Giunta regionale che prima, in altri tempi, ha ricevuto delle forti pressioni che hanno portato talvolta a situazioni delicate e difficili; poi, l'emanazione del decreto che sospendeva ogni iniziativa entro la fascia dei 300 metri ha posto un argine provvisorio. Oggi noi raccogliamo quel messaggio politico della Giunta regionale precedente e lo introduciamo in legge. Si tratta di una misura che tende a dare certezza, a togliere appigli a chiunque, a non lasciar spazio ad ambiguità che tante volte, in assenza di norme, hanno permesso il raggiungimento di determinati obiettivi, apparentemente di ampio respiro, conseguiti con pressioni a volte forti a volte suadenti.

Noi richiamiamo il Consiglio a compiere questo atto di autorevolezza e di coraggio sapendo che non stiamo assolutamente aprendo nessun varco né consentendo stravolgimenti, al contrario, stia-

mo operando una sospensione forse nella fascia più delicata del territorio, in quella che sta a cavallo tra i 150 metri (*off limits dal '76*) e i 500 metri che ci proponevamo di vincolare entro il 31 marzo 1989. Non è una posizione di mediazione politica, è una misura richiamata in una legge che certamente rimarrà negli annali del nostro Paese per aver dato la svolta alla tutela dell'ambiente. Noi individuiamo nei 300 metri, nella stessa misura che ha individuato la "431" (la cosiddetta legge Galasso) il limite nel quale oggi è assolutamente proibito operare.

Di fatto che cosa avverrà? Che tutto ciò che ci si è affrettati ad avviare a realizzazione nel delicato periodo intercorso tra l'aprile di quest'anno e la data di oggi, grazie all'apposizione di questo limite, verrà quanto meno dimezzato; comunque il limite costituirà sicuramente un deterrente che impedirà l'operatività totale dei progetti di edificazione costiera nella fascia indicata dall'emendamento. Con questa scelta intendiamo raggiungere tutti gli obiettivi: l'approvazione della legge e l'intangibilità del territorio.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare, sull'articolo 12, l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

**COGODI (P.C.I.).** Signor Presidente, signori consiglieri, noi abbiamo detto, fin dal primo momento nel quale si è ripresa questa discussione in Commissione e in Aula, che avremmo voluto che tutti improntassimo la nostra condotta sempre, ma specialmente in questa circostanza che ci vede impegnati su una materia così delicata, alla coerenza e alla chiarezza. Coerenza tra parole e fatti, tra propositi e proposte normative, fra enunciazioni più o meno declamate e misure concrete che si traducono poi in regola per tutti. Così non è: non c'è coerenza, non c'è chiarezza; si continua a dire che tutti vogliamo le stesse cose, anzi parrebbe ancora una volta che qui si gareggia e si compete tra chi vuole tutelare di più i valori ambientali, i diritti dei cittadini, però non si dice esattamente di cosa davvero stiamo discutendo. Noi abbiamo detto dal primo momento: le leggi le fanno le Assemblee legislative, e dentro le Assemblee legislative le maggioranze che si compongono, che condividono una proposta normativa; si abbia però, non dico il coraggio ma la correttezza

di dire esattamente quello che si vuole fare. Può essere che abbia ragione la parte che sostiene altre cose, però non ci si voglia privare del diritto, ed anche della soddisfazione, a noi ed all'opinione pubblica, di capire su che cosa contrastiamo. Non è serio quello che sta accadendo, non è serio!

Si sta applicando il nuovo Regolamento dei lavori consiliari: ma il suo contenuto si riduce solo a regolamentare la diversa durata degli interventi? O non sono piuttosto contemplate in esso nuove norme comportamentali tendenti a garantire la funzionalità del Consiglio, la trasparenza degli atti dell'Assemblea legislativa, la chiarezza delle posizioni diversificate? Invece, nel giro di due giorni, io mi trovo qui uno sull'altro, sullo stesso punto e firmati dalla stessa mano, cinque emendamenti dei quali ognuno corregge l'altro, fino a quello arrivato pochi minuti fa. Per cui a proposito delle lottizzazioni convenzionate, perché è di questo che stiamo parlando, prima si è detto: rimane ferma la data del 31 marzo, questa la volontà espressa dalla maggioranza in Commissione; la Giunta non si è presentata in Commissione ed ha mandato a dire che concordava con la maggioranza. In Commissione si è detto: 31 marzo però si modifica dai 500 ai 150 metri. Poi si viene qui e si dice: no, 31 marzo no, facciamo 14 novembre (altro emendamento presentato che sostituiva il primo); poi ne è stato presentato un altro ancora che dice: facciamo 14 novembre e non più 150 ma 300 metri.

**MERELLA (P.R.I.).** La data del 14 novembre è citata al sesto comma.

**COGODI (P.C.I.).** Poi è arrivato un quarto emendamento che dice: non più 150 metri (anzi 300 a quel punto) e 14 novembre, ma 300 metri e data di approvazione della legge, poi è arrivato il quinto, l'ultimo, che dice: 300 metri e data di entrata in vigore della legge. In poche ore son stati presentati cinque emendamenti che cambiano tutto sullo stesso punto. Se non capisce nulla su questo il consigliere regionale immaginatevi l'opinione pubblica! La verità è che non sapete quello che volete, o meglio, sapete quello che volete ma non avete il coraggio di dirlo chiaramente. Non lo volete far capire. Allora, richiamo i punti per titoli.

**SORO (D.C.).** Sono le concessioni singole,

non si parla di lottizzazioni.

COGODI (P.C.I.). Le concessioni singole sono un'altra cosa, io sto parlando delle lottizzazioni.

ONNIS (P.S.D.I.). Non c'entrano nulla le lottizzazioni!

COGODI (P.C.I.). Vi ho richiamato cinque emendamenti dei quali ognuno corregge l'altro sempre sullo stesso punto.

SORO (D.C.). Sono emendamenti al sesto comma, e non al quarto.

COGODI (P.C.I.). Io sto parlando delle lottizzazioni, non mi devi dire tu di che cosa devo parlare!

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, potete sempre intervenire nella discussione per replicare alle affermazioni dell'onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.). Io sto parlando sull'articolo 12 e nel contesto dell'articolo 12 scelgo i punti che più mi stanno a cuore, quelli che voglio che il Consiglio e l'opinione pubblica abbiano chiari, perché ci sono argomenti più o meno importanti e questo delle lottizzazioni per me è il punto scrinante.

MERELLA (P.R.I.). Il testo dell'emendamento dice 16 novembre.

COGODI (P.C.I.). Quello è un altro punto ancora; io ho parlato in termini generali e di metodo, poi però dovrà essere fatta chiarezza sui singoli punti.

Voi decidete quello che vi pare, o meglio, quello che ritenete sia giusto dal vostro punto di vista, ma non potete gabellare nessuno dicendo che con l'emendamento sulle lottizzazioni state conformandovi ai rilievi mossi dal Governo; dovete ammettere infatti che il Governo non ha eccettuato nulla sulle lottizzazioni, non c'è scritto da nessuna parte né in maniera esplicita, né implicita. Quindi la questione delle lottizzazioni (entro la

fascia dei 300, 600, 1.500 metri) la state autonomamente tirando fuori voi! State cioè cogliendo l'occasione del rinvio della legge (che ovviamente qualcuno aveva anche voluto e sollecitato, o che comunque tornava utile) per introdurre materia nuova che non c'entra nulla con i motivi del rinvio. Questo non vuol dire che non sia giusto quello che dite, però dovete ammettere che state introducendo delle novità. Ripeto, non c'è motivo alcuno di rinvio che riguardi le lottizzazioni. Il motivo del rinvio richiama le licenze non le lottizzazioni che sono strumenti di regolamentazione di una porzione di territorio in via generale, che prescindono addirittura dai soggetti, dalla loro individuazione. Perché voi sapete che una lottizzazione la può presentare chiunque, anche chi non è proprietario dei terreni, lo sapete questo? Certo che lo sapete! Una lottizzazione può essere presentata al sistema istituzionale (Comune, Regione) da una società che poi si accorda con il proprietario dei terreni. E questo è accaduto. Volete che vi certifichi queste cose? L'Assessore dell'urbanistica si informi presso i suoi funzionari e vedrà che gli confermeranno che si approvano i piani di lottizzazione, in capo a società, dei quali i proprietari dei terreni non sanno nulla, non sanno cioè che si stanno disciplinando, che si stanno lottizzando i loro terreni perché non c'è nessuna legge che preveda questo; solo un buon modo di amministrare comporterebbe sapere se il piano di lottizzazione non dico abbia coinvolto l'interesse dei proprietari del terreno ma almeno se questi ultimi siano a conoscenza dell'esistenza del piano stesso. Invece no, si può addirittura prescindere, perché è così. Sto dicendo cose precise, chi può affermare il contrario lo faccia e poi verificheremo. E' successo anche a me durante la mia esperienza in Giunta, sono venuti proprietari di terreni a dirmi: Assessore, abbiamo saputo che presso gli uffici della Regione i Comitati tecnici hanno elaborato i piani di lottizzazione su terreni nostri, la Giunta sta per deliberarli, e noi non ne sapevamo niente. Ebbene, abbiamo verificato ed era così. Poi mi è stato detto che non c'è nel sistema giuridico nessuna norma che imponga agli uffici di verificare se i proprietari siano a conoscenza delle lottizzazioni in atto sui loro terreni. Però lo sanno anche diversi consiglieri che siedono ancora in quest'Aula perché la vicenda a cui mi

riferisco la conoscono bene.

Quindi cosa c'entrano le posizioni giuridiche soggettive di cui parla il Governo in relazione alle licenze con le lottizzazioni? Non c'entrano nulla, questo deve essere chiarito. Poi tratteremo meglio l'argomento nel merito e vedremo se son giuste le modifiche che voi invece volete introdurre.

La seconda questione è quella dell'effetto devastante, altro che storielle caro amico Merella, che avrà la variazione che introducete in legge sul piano pratico e sul piano politico, e siccome a qualcuno piace dire "culturale", spesso, perché così crede di sapere più di cultura, dico anche sul piano politico e culturale (in relazione a quelli che invece di dire politico dicono culturale). Succede, con l'emendamento sulle lottizzazioni, che tutti quelli che hanno avviato in qualunque modo la realizzazione di opere, non avendo nessun diritto soggettivo in capo a loro consolidato, hanno salva tutta l'intera posizione. Si sta determinando un doppio regime giuridico, economico e di mercato delle aree a mare dove si premiano ingiustificatamente soggetti che io non so chi siano, non sappiamo manco quanti siano, però voi di sicuro lo sapete. E' ingiustificato tutto questo, ingiustificato.

Poi c'è il danno politico istituzionale: quando un Consiglio regionale della Sardegna, in relazione ad una legge che, sì, è stata rinviata dal Governo, ha espresso un deliberato, un preciso messaggio politico al sistema istituzionale, e cioè quello di non rilasciare nuove concessioni, di non firmare nuove lottizzazioni (e lo ha detto il 14 o il 31 di marzo, non ricordo, quando si è votato in quest'Aula) che cosa vogliamo dire adesso? Che tutti quelli che hanno contravvenuto, cioè tutti quelli che non hanno tenuto conto del voto del Consiglio regionale...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cogodi, ha superato di tre minuti il tempo previsto per il suo intervento.

**COGODI (P.C.I.).** Sì, ho concluso, tutti quelli - dicevo - devono ricevere un premio di disobbedienza, devono essere premiati? Come a dire: quando il Consiglio regionale vota un qualche cosa, sindaci, consigli comunali, cittadini, non credeteci. Non è vero che si voleva questo, ci sarà

un rinvio del Governo, scivolerà il termine e poi si ripesceranno le posizioni successive, ci saranno sanatorie e recuperi per tutti. Non è serio tutto questo! Ecco dov'è che viene meno la credibilità delle istituzioni: nel dire una cosa e nel farne un'altra!

**PRESIDENTE.** Onorevole Cogodi, la sto richiamando al rispetto del tempo.

**BAGHINO (D.C.).** Parli dopo! Bisogna rispettare il Regolamento!

**COGODI (P.C.I.).** Non te la prendere, io lo rispetto il Regolamento.

**BAGHINO (D.C.).** Io non me la prendo, ma ne va delle istituzioni e non puoi approfittarne!

**COGODI (P.C.I.).** Siccome mi ha turbato l'interruzione del collega Baghino...

**BAGHINO (D.C.).** Siccome nulla, bisogna essere corretti in Aula!

**COGODI (P.C.I.).** Ho bisogno di recuperare la mia serenità d'animo e quindi avrei bisogno di qualche minuto per concludere tranquillamente il mio intervento. Però posso anche, per ora, fermarmi qui e cercare di superare il mio turbamento dovuto al grande intervento di merito del collega Baghino; avremo modo di riprendere gli stessi argomenti e di chiarirci le idee nel rispetto del Regolamento e anche di qualche altra regola.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

**SANNA (P.C.I.).** Presidente, per capire se siamo ancora in sede di illustrazione di emendamenti, perché è stato letto poc'anzi un emendamento, e in tal caso aspettiamo il parere della Giunta sugli stessi, o se stiamo parlando sugli articoli. In quest'ultima ipotesi le annuncio che, in ordine alfabetico, sono iscritti a parlare tutti i diciannove consiglieri del gruppo comunista sull'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Siamo in fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. La discussione riguarda comunque sia gli articoli che gli emendamenti anche se si sta incentrando soprattutto sugli emendamenti.

Ha domandato di parlare, sull'emendamento numero 14, l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

**ONNIS (P.S.D.I.).** Signor Presidente, intervengo per chiarire che l'emendamento numero 14 al comma quarto dell'articolo 12 è una mediazione che la maggioranza ha proposto sulla base di diverse esigenze emerse in questo Consiglio; un emendamento che esamina solo le lottizzazioni convenzionate che abbiano avuto concessioni.

Il mio intervento vuole anche rilevare la scorrettezza dell'onorevole Cogodi, il quale continua con le illazioni e le insinuazioni. Io assicuro l'onorevole Cogodi, anche per non essere stato mai Assessore dell'urbanistica, di non essere a conoscenza assolutamente di urbanizzazioni da nessuna parte dell'Isola, e gli dico anche che se fosse stato tanto attento ai problemi dell'ambiente, probabilmente la legge urbanistica l'avrebbe potuta presentare nell'84, quando era l'Assessore competente, risparmiando cinque anni di disastri; e dico anche all'onorevole Cogodi che il susseguirsi di date è un tentativo dovuto, purtroppo, alla nostra ingenuità che ci ha spinto a cercare un punto d'accordo proprio con lei e con il Partito Comunista Italiano perché la nostra posizione, che ho illustrato in sede di discussione generale e della quale sono convinto, si limitava alle lottizzazioni convenzionate che avessero avuto concessione, quindi non a lottizzazioni convenzionate comunque, delle quali i proprietari non sappiano... tutte storie! Così come questo emendamento si riferisce alle lottizzazioni convenzionate che abbiano iniziato i lavori, e l'onorevole Cogodi sa anche che nel mio intervento io dicevo, e ne sono convinto ancora, che l'unica data che non può subire contestazioni da nessuna parte è la data di entrata in vigore della legge, perché quest'ultima può operare dal momento dell'entrata in vigore in poi.

Se si fossero voluti evitare i disastri di questi anni si sarebbe potuto agire prima. Tutti siamo responsabili, io non mi tiro indietro, ma lei lo è quanto e più degli altri per essere stato per tre anni

l'Assessore competente ed essersi preoccupato di presentare la legge urbanistica solo l'ultimo giorno della legislatura! Quindi, per favore, prediche non ne accettiamo da nessuna parte e tantomeno da lei.

**COGODI (P.C.I.).** Hai convinto tutti.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare, sull'emendamento numero 9, l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

**LADU LEONARDO (P.C.I.).** Signor Presidente, credo, col procedere della discussione, che si stiano manifestando più chiaramente le differenze nettissime di impostazione fra la maggioranza e l'opposizione e che le divaricazioni si stiano, per certi versi, accentuando; da qui la nostra preoccupazione di approfondire il dibattito, sollecitando la maggioranza ad un confronto, perché vi è la necessità di non chiuderlo affrettatamente, in particolare su questi aspetti di grande rilievo. Vi è di contro l'esigenza, di fronte al popolo sardo ed all'opinione pubblica, di esprimere con chiarezza le proprie posizioni su un piano democratico, posizioni differenti, legittime, il cui confronto deve portare l'Assemblea, senza atteggiamenti pregiudiziali, senza prediche reciproche ma con spirito critico e costruttivo, ad una decisione definitiva. Questo è lo sforzo che sta cercando di fare il nostro Gruppo contribuendo ad approfondire la discussione con valutazioni di carattere particolare e generale che permettano alla maggioranza e all'opposizione di capirsi meglio, se è necessario, e di decidere col massimo della responsabilità.

L'emendamento presentato dal nostro Gruppo vuole reintegrare il testo originario, quello approvato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura e fatto proprio dalla prima Commissione nel mese di maggio. Noi riteniamo sia una scelta opportuna, seria e giusta perché quel testo risponde in maniera più organica e più razionale alle finalità che ci proponiamo con l'articolo 12 di quanto non facciano le diverse proposte che la maggioranza ci ha presentato e in Commissione e in Aula. Riteniamo pertanto che la nostra proposta vada da voi maggiormente valutata in quanto, nel contesto dei vincoli che appone ai sensi degli articoli 12 e 13, cerca di differenziare l'intervento



in un ambito territoriale abbastanza delicato, tra i 150 e i 2 mila metri, diversificando l'intensità dei vincoli a seconda che il territorio sia più o meno esposto alla possibilità di interventi devastanti o di interventi comunque. Vi è, obiettivamente, una differenziazione fra ambiti territoriali ridossati al mare ed altri più o meno distanziati.

Perché con la vostra proposta volete invece generalizzare la possibilità di usufruire delle deroghe lungo tutta questa fascia di territorio che va seriamente, onestamente ed obiettivamente considerata per l'impatto che su di essa può avere l'intervento umano di uso e di trasformazione del territorio? La nostra proposta risponde a questa logica, la vostra a quale logica risponde? Che necessità vi è di prevedere deroghe per le opere da realizzare su lottizzazioni convenzionate anche in un contesto oggi più limitato dopo un vostro ulteriore ripensamento per l'ambito territoriale che va dai 300 ai 500 metri? Certo ci troviamo in presenza del dato obiettivo che l'ambito territoriale è circoscritto rispetto alla possibilità di realizzare opere su lottizzazioni convenzionate, ma resta pur sempre, in un ambito estremamente delicato, la possibilità di interventi negativi che noi non escludiamo, sia ben chiaro. Si tratta di vincoli, come sapete generalizzati, circoscritti nel tempo e nello spazio, di vincoli regolamentati che prevedono numerose possibilità di deroga; si tratta quindi non di vincoli assoluti ma subordinati alla necessità di impostare un preciso quadro di riferimento essenziale per decidere come, quando e perché utilizzare il territorio. Apporre pertanto vincoli generalizzati, circoscritti nel tempo e nell'ambito territoriale che va fino ai 500 metri, noi pensiamo sia una scelta politica, una scelta di qualità rispetto alla quale noi non vogliamo fare passi in avanti per venire incontro, in una sorta di mediazione negativa, ad esigenze e richieste che voi prospettate perché non comprendiamo la logica e gli intendimenti della vostra proposta in relazione alle finalità che tutti, a parole, diciamo di condividere.

Noi riteniamo invece che proprio rispetto a quest'ambito territoriale le posizioni di fermezza, di chiarezza vadano salvaguardate e riaffermate perché è necessario capire che stiamo facendo scelte differenziate, scelte contrapposte per una valutazione politica obiettivamente, qualitativa-

mente diversa.

Vogliamo dirlo con molta chiarezza: abbiamo valutato seriamente le vostre proposte e abbiamo capito che anche tra di voi vi sono stati momenti di incertezza, dubbi, perplessità; è logico e naturale che così sia, abbiamo capito che, per certi aspetti, avete voluto considerare la nostra battaglia di opposizione che su questo punto essenziale vi sollecitava ad essere in qualche modo più chiari, ad impedire operazioni di liberalizzazione, di *de-regulation*. Abbiamo capito che fra di voi, al vostro interno, si è aperto un confronto in qualche modo attento alle nostre sollecitazioni.

Ma in questo dibattito, mentre discutiamo gli emendamenti, noi diciamo che non è stata colta appieno la nostra esigenza politica di fondo. Per questo ci sentiamo di affermare, davanti alla gente di Sardegna, che ci troviamo in presenza non di una modificazione marginale e parziale del territorio ma di una modificazione sostanziale di cui non siamo in grado di valutare la portata.

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, il tempo a disposizione per il suo intervento è scaduto, concluda.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Anch'io, naturalmente nel rispetto del Regolamento, approfondirò altri aspetti successivamente, ma il significato del dibattito che noi sollecitiamo è finalizzato a continuare il confronto, confronto di merito e politico, con la speranza che sia possibile riconsiderare, non so se dire reciprocamente, posizioni in qualche modo ritenute erroneamente invalicabili da ognuno di noi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per decidere l'ordine di prosecuzione dei lavori e indico la Conferenza dei capigruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 20 e 32, viene ripresa alle ore 20 e 54.)*

PRESIDENTE. E' stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

*Emendamento modificativo Merella-Onnis-Soro-Manchinu*

“Art. 12, comma 6°

Le parole ‘al 14 novembre 1989’ sono sostituite con ‘alla entrata in vigore della presente legge’.

Dopo le parole ‘piano territoriale paesistico’ aggiungere ‘e per un periodo non superiore ai due anni’ ”. (22)

**PRESIDENTE.** Comunico che i lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 9 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 55.*

---

**DAL SERVIZIO RESOCONTI**

*Il Capo Servizio*

**Dott. Antonio Solinas**

---